

AVV. GIOVANNI BONOTTO
AVV. EMANUELA BOTTEGA
Largo Porta Altinia 6
31100 TREVISO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
PIGANI e MASCHERIN
33100 UDINE Via Cavour, 26
Tel. 0432.510347 Fax 0432.508643
TARCENTO Via Montenero, 10 Tel. 0432.785455

COPIA
PER NOTIFICA

TRIBUNALE DI UDINE

Istanza di estinzione della procedura esecutiva ex art. 172 disp. att. c.p.c.

Nel procedimento esecutivo n. 207/05 R.G.E.N., avanti il Tribunale di Udine,
Sezione distaccata di Palmanova, promosso da:

ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di Sandro Dallavalle sas, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con l'avv. Marco Santarcangelo

contro

FALSO

ANDREON ARREDAMENTI srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Il signor Andreon Francesco (C.F. NDRFNC35R26E726D), nato a Lugagnano Val
d'Arda (PC) il 26.10.1935 e residente a Conegliano (TV), in via Benedetto Croce n.
59, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Bonotto (C.F.
BNTGNN54A19C957V - pec giovannibonotto@pec.ordineavvocatitrevise.it) e
dall'Avv. Emanuela Bottega (C.F. BTTMNL68H44D505C - pec
emanuelabottega@pec.ordineavvocatitrevise.it) entrambi del foro di Treviso con
studio ivi sito in Largo Porta Altinia n. 6 (tel. 0422/411154, fax 0422/541395), con
domicilio presso lo studio dell'Avv. Mascherin Andrea (C.F.
MSCNDR59D13L483U - pec andrea.mascherin@avvocatiudine.it) sito in Via
Cavour n. 26 - 33100 Udine (UD), giusta procura a margine del presente atto,


PREMESSO CHE

1. In forza della sentenza n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso (doc. all. n. 1)
la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s. in data 14.12.2004
notificava atto di precetto (doc. all. n. 2) alla ditta Andreon Arredamenti per
un importo complessivo di € 30.552,18, partendo da un capitale di €
28.367,83;
2. Con propria 26.01.2005 (doc. all. n. 3) Andreon Arredamenti proponeva
un rientro rateale del debito che veniva accettato da Essedi in data
03.02.2005 (doc. all. n. 4) e che prevedeva il riconoscimento, sull'importo di
cui al precetto di € 30.552,18 (somma comprensiva di capitale, spese legali e


Mandato:
Il sottoscritto Sig.
Andreon Francesco
nella mia qualità di

delega a rappresentar
e difendere la società
medesima in ogni
fase e grado del
presente giudizio, gli
Avv. Giovanni
Bonotto e
Emanuela Bottega
del Foro di Treviso
eleggendo domicilio
in UDINE VIA CAVOUR 26
PRESSO L'AVV. MASCHERIN
ANDREA n. 6
conferendo agli stessi
tutti i poteri inerenti
consequenti a
mandato, anche
disgiuntamente tra
loro, ivi compreso
quello di transigere e
conciliare giudizial-
mente e stragiudizial-
mente, farsi sostituire.
Dichiaro inoltre a
senza e per gli effetti
del Digs. n. 196/2002
di essere stato edotto
che i dati personali
richiesti direttamente
ovvero raccolti presso
terzi, verranno
utilizzati ai soli fini
del presente incarico e
presto conseguente
mentemente il mio
consenso al loro trat-
tamento. Prendo
altresi atto che il
trattamento dei dati
personali avverrà
mediante strumenti
manuali, informatici
e telematici, con
logiche strettamente
correlate alle finalità
dell'incarico.

Francesco Andreon



Per autentica
Avv. Giovanni Bonotto



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 7 MAR 2011

interessi) (cfr. doc. n. 7), degli interessi sulla dilazione fino al 30.11.2006 per € 804,79 come da prospetto allegato (cfr doc. all. n. 3);

3. Al pagamento del debito provvedeva la società **Andreon Arredamenti Srl**, conferitaria, nelle more del giudizio, della ditta individuale **Andreon Arredamenti**¹ (doc. all. n. 5 atto costitutivo della società **Andreon Arredamenti**);
4. La **Essedi Studio e Associati s.a.s.** pochi mesi dopo la stipula dell'accordo di rateizzazione del debito denunciava un ingiustificato ritardo in un pagamento² e quindi comunicava alla debitrice la perdita del beneficio nel termine, cosa per cui, in data 12.05.05, la **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s.** notificava (nuovo) atto di precetto (doc. all. n. 6) al signor **Andreon Francesco** per complessivi € 28.371,68 partendo questa volta dalla somma capitale complessiva di € 30.552,18, da cui venivano decurtati € 3.000,00 corrispondenti al versamento del primo acconto (doc. all. n. 7), e con l'aggiunta degli interessi maturati su tale complessiva somma dal 31.12.04 al 18.04.05 per € 235,89³;
5. Pur proseguendo la **Andreon Arredamenti srl** al versamento delle rate nelle scadenze indicate e dunque al ripianamento del debito, la **Essedi** in data 23.06.2005 comunque riteneva⁴ di notificare atto di pignoramento di quota di società (procedimento esecutivo n. 207/05,

¹ In via anticipata la **Andreon Arredamenti Srl** corrispondeva infatti un primo acconto di € 3.000,00 sulla somma complessiva, corrispondenti alle prime due rate di pagamento concordate con la **Essedi Studio e Associati s.a.s.** di cui questa pretendeva il pagamento anticipato effettuando il versamento delle rate alle successive scadenze corrispondendo l'importo di € 1.500,00 il giorno 31.05.2005.

² L'amministratore della **Essedi Studio e Associati sas** accusava il debitore **Andreon Arredamenti** di non aver rispettato la scadenza di aprile. La creditrice sosteneva che, essendo state anticipate le prime due rate, anche tutte le scadenze successive sarebbero state anticipate, di tal che il pagamento prossimo avrebbe dovuto essere fatto non al 31 maggio 2005 - conformemente all' accordo scritto - ma al 30.04.2005. La **Andreon Arredamenti Srl**, peraltro, come descritto in nota precedente, riteneva che, coerentemente con quanto stabilito nell'accordo 03.02.2005, aveva eseguito il pagamento della terza rata del piano di rientro, pari a € 1.500,00.

³ E' evidente l'errore di questa quantificazione laddove viene indicato a capitale il valore complessivo del precetto 14.12.2004 (cfr. doc. all. n. 2), ovvero comprensivo di capitale, interessi e spese legali, così illegittimamente capitalizzando gli interessi e del pari illegittimamente applicando gli interessi anche sulle spese legali.

⁴ Tra
capita
dicem
€12.12
calcola
Il prec
intende
più.

Tribunale di Udine - Sezione distaccata di Palmanova) in danno di Francesco Andreon sulla partecipazione sociale da questo detenuta nella ECHO S.r.l., corrente in Lignano Sabbiadoro, Via Arco del Maestrale n. 10/D, sino alla concorrenza del valore della quota posseduta dal signor Andreon, per un valore nominale pari ad € 26.254,80, corrispondente al 51% del capitale sociale complessivamente ammontante ad € 51.480,00, pignoramento iscritto nel Registro delle Imprese in data 05.06.2006 (doc. all. n. 8);

6. Con ricorso ex art. 615 II comma cpc, depositato in data 24.11.05 (doc. all. n. 9), la Andreon Arredamenti proponeva avanti il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, opposizione all'atto di pignoramento sopra indicato, procedimento n. 296/05 R.G.;
7. In sede di prima udienza veniva concessa la sospensione dell'esecuzione e, nel corso del giudizio, la ditta Andreon Arredamenti srl estingueva interamente il debito di Andreon Francesco con il pagamento della somma complessiva di € 31.357,00, (doc. all. n. 10/a - 10/u bonifici) comprensiva di quanto precettato oltre all'acconto di € 3.000, 00 versato al momento dell'accordo (cfr doc. all. n.7) tutti i bonifici sono stati accettati alle scadenze effettuate;
8. Con il pagamento dell'ultima rata stabilita dal piano di rientro del debito, quantunque disdettato, dell'importo pari ad € 1.357,00, avvenuto tramite bonifico effettuato in data 29.11.2006 (cfr. doc. all. n. 10/u), la società Essedi Studio e Associati sas ha ottenuto il totale pagamento di quanto stabilito con la sentenza n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso e in forza della quale ha promosso l'azione esecutiva *de quo agitur*⁴;

⁴ Tra l'altro, il precetto 12.05.05 era pure formulato con un quantificazione illegittima, avendo posto a capitale € 30.552,18 (somma corrispondente a quanto integralmente precettato - € 30.552,18 nel dicembre 2004, e dunque comprensiva di tutte le voci di quel precetto, ben oltre il reale capitale €12.126,41 con interessi per €10.694,50 pure con interessi su diritti e onorari "a capocchia") e calcolando sulla stessa del tutto illegittimamente ulteriori interessi.

Il precetto all'epoca dell'opposizione all'esecuzione non fu contestato sotto questo profilo né si intende farlo ora, ma solo si vuole evidenziare che l'esecutante ha avuto tutto il suo avere e anche di più.

9. Infatti è stato pagato complessivamente l'importo di € 31.357,00, importo comprensivo di quanto portato nel precetto 14.12.2004 (€ 30.552,18, cfr doc. all. n. 2) a cui si sono sommati € 804,79 per interessi previsti per la rateizzazione del pagamento;
10. L'azione esecutiva - sospesa all'esordio della azione esecutiva - non era e non è mai stata ripresa, ammesso e non concesso che residuasse qualche titolo;
11. Per completezza si precisa che con sentenza n. 33/10 il Tribunale di Udine, Sezione distaccata di Palmanova, rigettava l'opposizione a questa esecuzione (doc. all. n. 11), disponendo la compensazione tra le parti di un sesto delle spese del giudizio e condannando l'opponente, Andreon Francesco, al pagamento, in favore dell'opposta, di quelle restanti che liquidava in € 4.693,50, di cui € 521,50 per spese generali, € 1.672,00 per diritti ed € 2.500,00 per onorari;
12. Il credito così riconosciuto alla Essedi Studio Sas nei confronti del Sig. Andreon Francesco è stato comunque estinto in acconto con il maggior credito vantato dalla Andreon Arredamenti srl in forza del decreto ingiuntivo n. n. 1347/09 del Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano (doc. all. n. 12) in data 4.10.2010 con assegnazione estintiva nella procedura per pignoramento presso terzi avanti il Tribunale di Treviso, rubricata al RG 2642/10 - giudice dott.ssa Loschi (doc. all.to n. 13 e 14);
13. Il sig. Dallavalle, o meglio la Essedi Studio s.a.s non aveva agito per il suo credito ulteriore nascente dalla citata sentenza, neppure prima che il Giudice, come detto nel punto precedente, lo-assegnasse all'Andreon S.r.l. con ciò estinguendo ogni pretesa, ma ha preferito far "conservare" il pignoramento sulle quote;
14. La volontà del signor Dallavalle di mantenere il pignoramento delle quote - per titoli diversi e neppure azionati! è stata tra l'altro preannunciata dal suo legale, con lettera 18.05.2010 (doc. all. n. 15) la volontà del sig. Dallavalle "*in relazione alla cancellazione del pignoramento delle quote societarie Andreon alla stesso*

modo il mio cliente non è disponibile a prestare il proprio consenso in quanto pretende la corresponsione delle spese legali liquidate a suo favore dal Tribunale di Palmanova” ;

15. Al Registro delle Imprese, in seguito alla comunicazione di allineamento di cui all'art. 16 comma 12 undecies della Legge n. 2 del 28.01.09, depositata dalla società in data 27.03.09 l'esistenza della esecuzione non risultava più dal libro dei soci, nonostante non ne risultasse l'estinzione;

16. Coerente con la sua personale convinzione, con istanza presentata in data 19.11.2010⁵ il sig. Dallavalle in qualità di legale rappresentante della Essedi Studio chiedeva conto di tale mancata annotazione al Conservatore del Registro delle Imprese tanto che costui con propria richiesta depositata in data 14.01.2011, (doc. all. n. 16) chiedeva a sua volta che il Giudice del Registro delle Imprese di Udine verificasse le condizioni per non far rilevare l'annotazione;

17. Il Giudice del Registro delle Imprese di Udine, con proprio decreto n. 54/11 V.G. dd. 27-30.05.2011 (doc. all. n. 17) non poteva far altro disporre per la re-iscrizione del pignoramento della quota della società ECHO S.r.l. nell'elenco del libro soci non essendo stata dichiarata da alcuno, tantomeno da questo Giudice dell'Esecuzione, la estinzione della procedura esecutiva, formalmente solo sospesa.

Nel merito

Ad oggi è in essere il pignoramento sulle quote societarie nonostante l'avvenuto integrale pagamento ed anzi risultando invece essere la Essedi Studio e il sig. Dallavalle Sandro debitori della società Andreon Arredamenti srl.

Se si può ammettere che, come ad un *quavis de populo*, sia stato possibile per il signor Dallavalle sollecitare la “corretta” iscrizione al Registro delle Imprese, per quanto non vi potesse essere nessun personale interesse e le motivazioni fosse ben altre da quelle di un universale senso di “giustizia”, oggi sarebbe da considerare gravissimo un ulteriore tentativo di conservare l'esecuzione e questo pignoramento con opposizione alla presente richiesta.

⁵ Quindi, oltre un mese dopo la perdita di quel credito assegnato, come a punto 12/

Di tal che, in caso di formale opposizione si chiederebbero, oltre alle spese, le sanzioni di cui all'art. 96 c.p.c..

Tutto quanto premesso, la società Andreon Arredamenti Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ut supra rappresentata e difesa,

CHIEDE CHE

Ill.mo Giudice dell'Esecuzione,



letto il ricorso che precede, visti gli atti, visto l'art. 172 disp. att. cpc,

FISSI

l'udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé affinché, accertato quanto in premessa, dichiari estinta la procedura esecutiva e disponga la cancellazione della trascrizione del pignoramento nel Registro imprese presso il Tribunale di Udine e nel libro soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 disp. att. cpc.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1. Sentenza n. 1319/2000 - Tribunale di Treviso;
2. Atto di precetto notificato in data 14.12.2004;
3. Fax dd. 26.01.2005;
4. Fax dd. 03.02.2005;
5. Atto costitutivo della società Andreon Arredamenti;
6. Atto di precetto notificato in data 12.05.05;
7. Assegno circolare emesso 11.02.2005 dell'importo di € 3.000,00;
8. Atto di pignoramento di quota di società depositato in data 22.06.2005;
9. ricorso ex art. 615, II° c., c.p.c.;
10. n. 19 distinte bonifici effettuati da Andreon Arredamenti srl;
11. Sentenza n. 33/10 - Tribunale di Udine, Sezione distaccata di Palmanova;
12. Decreto ingiuntivo n. 1347/09 - Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano;
13. atto di pignoramento presso terzi del 29.06.2010;
14. provvedimento giudice dott.ssa Loschi - RG 2642/10;
15. lettera dd. 18.05.2010;
16. Istanza depositata in data 14.01.2011 dal Conservatore del Registro delle Imprese;




17. Decreto n. 54/11 V.G. dd. 27-30.05.2011 del Giudice del registro delle

Imprese di Udine.

Treviso, lì 10.03.14

Avv. Giovanni Borotto



Avv. Emanuela Bottega





TRIBUNALE DI UDINE

(al quale è stata accorpata la soppressa sezione distaccata di Palmanova giusta D. lgs. N. 155/2012)

DECRETO COMPARIZIONE PARTI

Il Giudice dell'Esecuzione, nella esecuzione mobiliare n. 207/2005 R.Es., promossa
da

- **ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI di Sandro Dallavalle**, con l'avv. Dal Zilio
(ESECUTANTE -PROCEDENTE)

contro

- **Andreon Francesco**, con l'avv. Mascherin Andrea (ESECUTATO)

- Vista l'istanza dell'esecutato depositata il 12.03.2014

fissa

per la comparizione della parti l'udienza del **14.05.2014, ore 9,30**, con termine per la notifica dell'istanza e del presente decreto, a cura di parte richiedente, entro il 14.04.2014.

Udine 17.03.2014.

**STUDIO LF
FIGANI e**

Il Giudice o
(dott. Valerio MAIRA)
Valerio Maira

TRIBUNALE DI UDINE
1 APR. 2014
UDINE
CANCELLERIA
0432/271.210000

ADDEBITO
€ 12,41
[Signature]



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Udine come richiesto ho notificato il suesteso atto a

- **Essedi Studio & Associati di Sandro Dallavalle sas**, in persona del legale rappresentante, presso il suo Procuratore **Avv. Marco**

Santarcangelo del Foro di Vicenza nel domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to **Paolo Dal Zilio**, (già con studio in Udine, Via Ginnasio

Vecchio 7), ora con studio in Udine Via Beato Odorico da

Pordenone n.4 ed ivi a mani *alle' giur. rogato del studio,*

Oristano Della Nebra -

Udine 03 APR. 2014

TAMMARO TRAMONTANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO

LEGALE ASS.
e MASCORINI

Uff. Avv. Barbara Baratto Vogliano
 Patrocinante in Cassazione
 31044 Montebelluna (TV)- V.Le della Vittoria 8
 Tel. 0423/602716- fax 0423/602354

TRIBUNALE DI UDINE

Nel procedimento esecutivo n.207/05 RG. promosso da:
 ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLE & C. SAS in
 persona del legale rappresentante pro tempore

Contro

Andreon Artedamenti srl in persona del legale rappresentante pro tempore
 In punto: Istanza di estinzione della procedura esecutiva ex art.172 dis.att.cpc.

COMPARSА DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NELL'INTERESSE DELLA
 ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLE & C.SAS (CF
 e P.IVA 02080660265) con sede legale in via Del Solstizio 2, Montebelluna, in
 persona del socio accomandatario legale rappresentante sig. Sandro Dallavalle
 (CF DLLSDR43T30C2070) nato a Castelmasa (RO) il 30/11/1943 e residente
 in via Del Solstizio 2, Montebelluna, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara
 Baratto Vogliano (CF BRTBBR50R64A326F) del foro di Treviso ed
 elettivamente domiciliato per il presente procedimento presso lo studio dell'avv.
 Marco Paglionico del foro di Udine (CF PGLMRC64P06D205P- Pec:
marco.paglionico@avvocatiudine.it) sito in Via Lionello 8 Udine .

Si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al n.di fax 0423/602354-
 oppure all'indirizzo pec:barbarabaratto@pec.ordineavvocattreviso .it
 come da mandato a margine del presente atto

PREMESSO CHE

-In data 3 aprile 2014 è stata notificata alla Essedi Studio & Associati di Sandro
 Dallavalle sas in persona del legale rappresentante presso il suo procuratore
 Avv. Marco Santacargelo con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo
 Dal Zilio con studio in Udine istanza di estinzione della procedura esecutiva di
 cui al procedimento n.207/05 pendente avanti il Tribunale di Udine (ex sezione
 distaccata di Palmanova);

-Nel procedimento n.207/05 esecutante è la Essedi Studio e Associati di Sandro
 Dallavalle sas in persona del legale rappresentante ed esecutato è Andreon

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e in quello eventuale di opposizione, intervento, appello ed esecuzione, con facoltà di chiamare in causa, sia per garanzia, sia per cause semplicemente connesse, dipendenti o comuni per l'oggetto, di conciliare, transigere, quietanzare, rinunciare, accettare le rinunce, eleggere domicilio e farsi sostituire, di proporre domande riconvenzionali e querela di falso, di deferire o riferire giuramento di nominare arbitri, di esercitare i poteri previsti dall'art. 185 c.p.c., nonché di rappresentarmi nella prima udienza per rendere l'interrogatorio sui fatti di causa e per partecipare al tentativo di conciliazione, gli Avv.to Barbara Baratto Vogliano del Foro di Treviso e l'Avv.

ed eleggo domicilio presso
 Avv. MARCO PAGLIONICO
 VIA LIONELLO P
UDINE

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della D.Lgs. n. 196/03, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in modo strettamente correlato alle finalità del presente incarico.

Firmato:

Sandro Dallavalle

è vera e autentica
 Avv. Barbara Baratto
 Vogliano

dlp - vol. 14.5.14

Francesco, persona fisica, in danno del quale è stata pignorata la quota di partecipazione sociale da lui detenuta nella Echo srl, mentre invece nell'instestazione dell'istanza viene erroneamente indicata come eseguita la Andreon Arredamenti srl;

-La richiesta di estinzione è fatta dalla Andreon Arredamenti srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Andreon Francesco, e non da Andreon Francesco quale persona fisica, come risulta sia dal mandato rilasciato al difensore "delego a rappresentare e difendere la società...", sia a pag.6 dell'istanza:" Tutto quanto premesso, la società Andreon Arredamenti srl in persona del legale rappresentante pro tempore, ut supra rappresentata e difesa..."

-La Andreon Arredamenti srl non è legittimata a promuovere l'istanza di estinzione del procedimento de quo non essendone parte e nemmeno titolata a farlo.

-Anche ammesso e non concesso che l'istanza possa ritenersi formulata da Andreon Francesco quale persona fisica, come invece all'evidenza non è, lo stesso in tale veste non ha avanzato alcuna richiesta essendo le conclusioni prese solo da Andreon Arredamenti srl.

Tra l'altro la stessa Corte di Cassazione adita a seguito del ricorso promosso da Andreon Francesco quale titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che dichiarava improcedibile l'appello da questi promosso contro la sentenza n.1349/2000 per difetto di procura, rilevava come nel caso di specie " il giudizio venne instaurato contro la ditta individuale Andreon Arredamenti, in persona del titolare Francesco Andreon; che in quella veste lo stesso Andreon vi si costituì, dopo aver promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo; che la sentenza di primo grado era stata pronunciata nei confronti di quella ditta individuale; che, pur essendo stato posto in evidenza a mero scopo informativo che la ditta, nel corso del giudizio, s'era trasformata in società a r.l. , la causa era proseguita nei confronti del medesimo Andreon; che è indubbia la riferibilità dell'atto di appello alla persona dell'Andreon, nella qualità di titolare di impresa individuale;

che in nessun atto del giudizio è fatto riferimento all'esistenza di un ente societario".

Inoltre si fa presente che mentre la sentenza n.1319/2000 del Tribunale di Treviso che costituisce titolo per l'esecuzione de quo è passata in giudicato ed ha riconosciuto definitivamente il credito della Essedi Studio e Associati sas nei confronti dell'esecutato, l'ordinanza di assegnazione somma della dott.ssa Loschi, di cui al punto 12 avversario, è stata emessa in un procedimento esecutivo azionato in base ad un decreto ingiuntivo, titolo non definitivo, essendo stata proposta opposizione dalla Essedi Studio e Associati sas ed il cui accoglimento travolgerebbe anche la predetta ordinanza di assegnazione.

Ciò premesso

la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa

si oppone

alla richiesta estinzione del procedimento n.207/05 chiedendo il rigetto della relativa istanza perché inammissibile - improcedibile e comunque infondata.

In subordine, chiede quanto meno che l'esecuzione resti sospesa sino all'esito del giudizio di opposizione al d.i. n. 1347/09 del tribunale di Treviso-Sezione distaccata di Conegliano pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia.

Spese ed onorari di lite rifusi.

Si dimette copia notificata dell'istanza di estinzione

Copia sentenza Corte di Cassazione n.15728/07

Montebelluna, Udine li 13 maggio 2014

Avv.Barbara Baratto Vogliano

verbale di udienza

207/2005

NELL'ESECUZIONE CIVILE PROMOSSA DA::
Essedi Studio e Associati di Sandro dallavalle & C. s.a.s.
ESECUTANTE

CONTRO

Andreon Francesco
ESECUTATO

ADDI 14.5.2014 ore 9.30 DAVANTI AL G.E. DOTT. Valerio Marra

sono comparsi l'avv. Baratto Vogliano che si costituisce per l'esecutante, pure oggi presente in persona del Sig. Sandro Dallavalle che si costituisce con comparsa di costituzione che deposita e scambia oltre a proprio fascicolo.

Compare per l'esecutato l'avv. Bonotto il quale deposita originale della copia notificata il sei marzo 2014 con pedissequo decreto di comparizione delle parti per l'idoneoritualmente notificato. L'avv. Bonotto prende atto che la contestazione della resistente-esecutante afferisce solo alla indicazione di "Andreon srl" contenuta per errore nello di stile "Tutto ciò premesso" la Andreon Arredamenti srl ".....

Nei fatti sia il mandato che l'epigrafe dimostrano che l'azione è promossa dall'esecutato personalmente, nella persona di Andreon Francesco." Nessun rilievo viene fatto al merito ovvero che il pregiudizio sia mantenuto anche a fronte dell'integrale pagamento mentre l'asserzione nell'assegnazione della dott. Loschi riguardo della sentenza di opposizione all'esecuzione non costituenti in ogni caso titolo per la esecuzione di cui si parla.

L'avv. Baratto Voliano si riporta integralmente alla comparsa odierna. Il sig. Dallavalle espone dolosamente le sue ragioni contestando le asserzioni del procuratore attore opponendosi alla richiesta di estinzione sostenendo la necessità di conservare il pignoramento in vista dei danni subiti per effetto delle esecuzioni provvisorie in sede di ripetizione delle stesse somme oggetto della presente esecuzione. Precisa che i danni subiti sono anche conseguenza delle cifre pignorate a fronte della restituzione dei versamenti precedente effettuati. Il giudice si riserva

IL GIUDICE
dr. Valerio Marra

TRIBUNALE DI ESECUZIONI



ES. 207/2006

Cron. _____

VERBALE DI UDIENZA

Nell'esecuzione civile promossa da:

Societa' Chiuso e Associati di Sandro Agliardi
e c. Sas ESECUTANTE

con
contro

Ambrosoli Francesco

ESECUTATO

Addi 14.5.2014 ^{ore 9:30} davanti al G.E. dott. Valerio Terzo

nono Colupo in l.ora. Roberto Voglioso che
in cartolina per l'esecutore, per ogni
prestito in favore del sig. Sandro Agliardi
che si cartolina con. con per la cartolina
che dipinta e anche altre e proprio jostolo.
Quindi per l'esecutore l.ora. Roberto il
quale dipinta originale nella capo certificato
nell'intero stato fatto dei numeri 2014
con jostolo suo. accolta di compagnia
nella foto per l'ordine urbano situata
not. foto. l.ora. Roberto prende atto che
la cartolina originale sulla cartolina - esecutore
offerisce solo alla istruzione di Ambrosoli

4. SARUPPALDI - MARITONA - 015

col "contenute per errore nello titolo di stile
 "Tutto ciò premesso" la pubblica autorità dei "dile.
 Nei fatti ne il mandato che l'ipoteche di cui si tratta
 che l'obbligazione è pasciva dell'encanto da formalmente
 quello persona di Antonio Francesco. Nonna rilievo viene
 fatto al merito unico che il pregiudizio non esiste
 anche a fronte dell'integrale pagamento mentre l'omissione
 nell'originaria della nota d'asta riguarda unicamente il
 contenuto di opposizione all'encanto e non costituisce in
 ogni caso titolo per la esecuzione di cui si parla.

Il sig. Parotto Valerio si ripete inopportuno che
 compare di persona. Il sig. Della Valle espone volentieri la
 cui ragione consiste nel la osservanza ^{del proprio ufficio} dell'obbligazione
 di estensione sostanziale la necessità di conservare il proprio
 in virtù dei suoi motivi tratti per effetto delle circostanze
 provvisorie in che si riferisce alla stessa ragione oggetto
 sulla presente esecuzione. Preciso che i motivi tratti sono quelli
 come presentati nelle cifre preparate a fronte della richiesta
 dei versamenti precedentemente effettuati. Il giudice
 si riserva

IL GIUDICE
 Valerio Parotto